



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 13 AGOSTO 2003

DECISIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL 30 LUGLIO 2003

L'Assemblea Generale Straordinaria, nella riunione del 30 luglio scorso, ha approvato le seguenti modifiche al Regolamento della Lega Nazionale Professionisti.

Tali modifiche sono state inviate alla FIGC ai fini del controllo di conformità, in base a quanto previsto all'art. 7 comma 2) dello Statuto.

Regolamento della LNP

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 4 – Iscrizione ai Campionati 1) Omissis 2) Omissis	Art. 4 – Iscrizione ai Campionati 1) Invariato 2) Invariato 3) L'iscrizione al Campionato di Serie A comporta per le società i seguenti obblighi, correlati al processo di rilascio della "Licenza UEFA": <ul style="list-style-type: none">- osservare le disposizioni del "Manuale per l'ottenimento della Licenza da parte dei club" accreditato dalla UEFA ed emanato dal Consiglio Federale (il "Manuale");- accettare senza riserve l'effettuazione dei controlli a campione e/o verifiche previsti dal "Manuale" ai fini dell'ammissione alle Competizioni internazionali organizzate dall'UEFA;- rispettare le procedure sanzionatorie adottate dagli organi competenti nei casi previsti dal Manuale. Gli stessi obblighi valgono anche per le società iscritte al Campionato di Serie B che richiedono la Licenza.

23/58



Art. 13 – Il Consiglio di Lega	Art. 13 – Il Consiglio di Lega
<ol style="list-style-type: none"> 1. Omissis 2. Omissis 3. Omissis 4. Omissis 5. Omissis 6. Omissis 7. Omissis <ol style="list-style-type: none"> a) omissis b) omissis c) omissis d) omissis e) omissis f) omissis g) omissis h) omissis i) omissis j) omissis k) omissis l) omissis m) omissis n) omissis o) omissis p) omissis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Invariato 2. Invariato 3. Invariato 4. Invariato 5. Invariato 6. Invariato 7. Invariato <ol style="list-style-type: none"> a) omissis b) omissis c) omissis d) omissis e) omissis f) omissis g) omissis h) omissis i) omissis j) omissis k) omissis l) omissis m) omissis n) omissis o) omissis p) omissis q) promulga la disciplina di competenza per l’ottenimento delle licenze UEFA. In particolare approva la versione base del “Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club” nonché gli aggiornamenti successivi dello stesso; r) nomina il Responsabile ed il Vice Responsabile del procedimento necessario ai fini del rilascio della Licenze UEFA (c.d. “Processo delle Licenze”), il responsabile dell’Ufficio Licenze della LNP e i componenti del panel di esperti settoriali chiamati ad assistere gli altri organi del processo nella valutazione del rispetto dei criteri previsti dal “Manuale”.

Art. 24 bis (NUOVO)

Limite agli emolumenti dei tesserati

1. Le società possono corrispondere ai propri atleti (calciatori) e allenatori (tecnici) di cui all'art. 2 L. 91/81, nella stagione in corso, compensi lordi il cui ammontare rapportato al valore della produzione non superi il 60%.
2. Ai fini della composizione del rapporto di cui al comma 1 del presente articolo, i compensi lordi sono costituiti da:
 - a) emolumenti fissi lordi a calciatori e allenatori, inclusi contributi previdenziali, assistenziali e altro, relativi alla stagione in corso;
 - b) premi individuali lordi relativi alla stagione in corso, depositati, ai sensi dell'art. 93 delle NOIF;
 - c) premi collettivi lordi relativi alla stagione in corso, depositati ai sensi dell'art. 93 delle NOIF;
 - d) importi dei contratti di sfruttamento del diritto di immagine di calciatori e allenatori relativi alla stagione in corso, anche se stipulati con società o soggetti terzi rispetto ai calciatori e agli allenatori, per l'importo eccedente il 10% del valore complessivo dell'intero ammontare dei compensi lordi corrisposti dalla società nella stessa stagione.

Nei contratti tra società e tesserati i premi individuali e/o collettivi devono essere sempre quantificati, indicando, per ciascuno di essi, l'ammontare massimo che può essere corrisposto a calciatori e allenatori. Nella determinazione dell'ammontare dei compensi lordi da corrispondere ai propri calciatori e allenatori ai fini del presente articolo, si tiene conto dell'importo massimo dei premi individuali e/o collettivi di cui ai sub b) e c).

Per la determinazione dell'ammontare dei compensi lordi, ai fini del presente articolo, sono in ogni caso esclusi i premi individuali e/o collettivi relativi a:

- ✓ premio scudetto;
- ✓ premio vittoria Champions League e Coppa UEFA;
- ✓ premio qualificazione Champions League e Coppa UEFA;
- ✓ premio vittoria Coppa Italia;
- ✓ premio promozione in Serie A.

3. Ai fini della composizione del rapporto di cui al comma 1 del presente articolo, per «valore della produzione» si intendono i ricavi della produzione caratteristica, così come indicati alla voce 70 del piano dei conti della FIGC. Sono in ogni caso esclusi dal valore della produzione i ricavi derivanti dalla cessione temporanea dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori e le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori.
- Il valore della produzione è determinato sulla base del bilancio preconsuntivo al 30 giugno relativo alla stagione precedente a quella in corso, debitamente rettificato secondo quanto previsto ai successivi commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
- Le società, entro 8 giorni successivi al 31 agosto, data di chiusura dei trasferimenti estivi, devono depositare presso la Lega apposita modulistica su cui è indicato l'ammontare del valore della produzione al 30 giugno della stagione precedente a quella in corso.
- Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal Presidente del Collegio Sindacale.
4. Le società retrocesse, nella stagione precedente a quella in corso, dalla Serie A alla Serie B:
- nel primo anno di permanenza in Serie B, il rapporto da rispettare è fissato nella misura del 60%. Il valore della produzione è quello risultante dal preconsuntivo relativo alla stagione in cui la società era in Serie A;
 - nel secondo anno di permanenza consecutiva in Serie B, il rapporto da rispettare è fissato nella misura dell'80%. Il valore della produzione è quello risultante dal preconsuntivo della stagione precedente a quella in corso;
 - nel terzo anno e nei successivi di permanenza consecutiva in Serie B, si applica il regime ordinario, per cui il rapporto da rispettare è fissato nella misura del 60%. Il valore della produzione è quello risultante dal preconsuntivo della stagione precedente a quella in corso.
5. Per le società promosse, nella stagione precedente a quella in corso, dalla Serie B alla Serie A:
- nel primo anno di permanenza in Serie A, il rapporto da rispettare è fissato nella misura del 60%. Il valore della produzione è quello risultante dal preconsuntivo relativo alla stagione in cui la società era in Serie B, aumentato del 50%;
 - nel secondo anno e nei successivi di permanenza consecutiva in Serie A, si applica il regime ordinario, per cui il rapporto da rispettare è fissato nella misura del 60%. Il valore della produzione è quello risultante dal preconsuntivo della stagione precedente a quella in corso.

6. Per le società promosse, nella stagione precedente a quella in corso, dalla Serie C alla Serie B:

- nel primo anno di permanenza in Serie B, il rapporto da rispettare è fissato nella misura del 60%. Il valore della produzione è quello risultante dal preconsuntivo relativo alla stagione in cui la società era in Serie C, aumentato del 60%, o in alternativa aumentato dal maggior ammontare del contributo federale rispetto a quello della Serie inferiore sommato agli eventuali proventi della Lega;
- nel secondo anno e nei successivi di permanenza consecutiva in Serie B, si applica il regime ordinario, per cui il rapporto da rispettare è fissato nella misura del 60%. Il valore della produzione è quello risultante dal preconsuntivo della stagione precedente a quella in corso.

7. La Lega Nazionale Professionisti procederà alla verifica, per ogni società, del rispetto del rapporto tra compensi lordi e valore della produzione, alle seguenti date: al 31 agosto e al 31 gennaio della stagione in corso.

Le società, entro 8 giorni successivi al 31 agosto e al 31 gennaio della stagione in corso, date di chiusura dei trasferimenti, devono depositare presso la Lega apposita modulistica sui cui è indicato l'ammontare dei compensi lordi determinati con le modalità di cui al presente articolo.

Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal Presidente del Collegio Sindacale.

8. La Lega Nazionale Professionisti, in occasione della verifica del rispetto del rapporto di cui al comma 1 del presente articolo prevista successivamente alla data del 31 gennaio della stagione in corso, provvederà:

- a decurtare dai compensi lordi i premi individuali e/o collettivi che sarebbero stati corrisposti solo se si fossero verificate condizioni divenute nel frattempo manifestamente irrealizzabili;
- ad aggiungere tra i compensi lordi l'ammontare delle integrazioni degli emolumenti effettuate successivamente al 31 gennaio della stagione in corso. L'ammontare dell'integrazione degli emolumenti sarà rilevato direttamente dalla Lega presso l'Ufficio Tesseramento.

Le società, pertanto, sono tenute a depositare presso la Lega Nazionale Professionisti, entro 8 giorni successivi al 31 gennaio della stagione in corso, apposita modulistica su cui è indicato l'ammontare dei premi individuali e/o collettivi per i quali deve procedersi alla decurtazione, indicandone le ragioni.

La Lega Nazionale Professionisti non procederà ad alcuna decurtazione dei premi individuali e/o collettivi, in mancanza di specifica segnalazione da parte delle società interessate.

9. La Lega Nazionale Professionisti, entro i 15 giorni successivi dalla scadenza dei termini previsti per il deposito dei dati di cui ai commi 3, 7 e 8 del presente articolo, esamina la documentazione pervenuta e verifica il rispetto del rapporto determinato secondo le modalità di cui al presente articolo, comunicando alle società l'esito della verifica.
10. Le società che non dovessero rispettare il rapporto, di cui al presente articolo, hanno l'obbligo di ripianare, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento, anche a mezzo fax o posta elettronica, della comunicazione della Lega, l'eccedenza dei compensi lordi mediante versamento in contanti di mezzi propri da depositarsi in un «conto dedicato» alle retribuzioni dei calciatori e degli allenatori.
Per le società non quotate, i versamenti effettuati dai soci devono essere annotati in un conto denominato «finanziamenti soci infruttiferi e postergati».
Per le società quotate i versamenti effettuati devono essere annotati in un conto denominato «finanziamenti fruttiferi e postergati» intestato al socio di riferimento.
Le società, nel termine perentorio di 15 giorni successivi al termine fissato al primo capoverso del presente comma, devono inviare alla Lega Nazionale Professionisti sia la contabile bancaria attestante l'accensione del «conto dedicato» alle retribuzioni dei calciatori e degli allenatori, sia le contabili bancarie attestanti i versamenti eseguiti dai soci.
11. Il Consiglio di Lega, in caso di mancata o parziale copertura dell'eccedenza dei compensi lordi da parte delle società, nonché degli altri adempimenti previsti dal precedente comma 10 del presente articolo, è tenuto a deferire le società inadempienti alla Commissione Disciplinare per l'applicazione della sanzione prevista all'art. 13, comma 1 lett. f) C.G.S., nella misura di 5 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso.
12. Nella sola stagione sportiva 2003/2004 è prevista l'applicazione «pro-forma» delle norme al fine di consentire alle società un'applicazione graduale delle nuove disposizioni. Il rapporto di cui al primo comma del presente articolo, per la stagione sportiva 2003-2004, è fissato nella misura dell'80%.
13. Le norme contenute nel presente articolo entrano in vigore a partire dalla stagione sportiva 2004/2005.

Art. 42 bis (NUOVO)

Numero massimo di calciatori utilizzabili dalle Società di Serie B

1. Le società di Serie B, indipendentemente dal numero di calciatori tesserati, possono utilizzare nelle gare ufficiali un numero massimo di 20 calciatori professionisti. Le società in aggiunta possono utilizzare senza alcuna limitazione di numero i calciatori che compiono il 21° anno di età nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, e che, a partire dall'età di 15 anni, siano stati tesserati per almeno due stagioni, anche non consecutive, per le società medesima. Ai fini della presente norma si intende per stagione sportiva ogni frazione della stessa non inferiore ai cinque mesi.
2. Le società di Serie B, prima dell'inizio dell'attività ufficiale, sono tenute a depositare presso la Lega:
 - l'elenco dei calciatori professionisti utilizzabili in un numero massimo di 20 (Lista A);
 - l'elenco dei calciatori che compiono non più del 21° anno di età nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva e che rientrano nella definizione del comma 1 del presente articolo (Lista B).

Entrambe le liste possono essere variate durante i periodi dei trasferimenti.

3. Fermo restando il rispetto del numero massimo di calciatori utilizzabili, affinché una variazione della lista abbia efficacia deve essere depositata presso la Lega entro il giorno precedente la gara, alle ore 12 se trattasi di giorno prefestivo o festivo, alle ore 18.00 se trattasi di giorno lavorativo. La variazione diventa definitiva alla data di chiusura di ciascun periodo dei trasferimenti, e quindi non è più soggetta a variazioni sino all'apertura del successivo periodo dei trasferimenti.
4. Le liste incomplete possono essere integrate fino al numero massimo consentito, anche al di fuori dei periodi dei trasferimenti, esclusivamente con calciatori liberi da vincoli di tesseramento al termine della stagione sportiva precedente.
5. Le Società di Serie B, possono sostituire in qualsiasi momento, sia nella Lista A sia nella Lista B, un portiere con un altro portiere, nel rispetto delle norme generali sui trasferimenti e sul tesseramento dei calciatori.
6. Le società che retrocedono dalla Serie A alla Serie B devono inserire nella Lista A, per la sola stagione sportiva successiva, 24 calciatori professionisti, ovvero, se minore, il numero di calciatori professionisti tesserati nella stagione precedente.
7. I calciatori non inseriti nelle liste di cui al comma 2 del presente articolo non possono in nessun caso partecipare a gare ufficiali nel periodo di validità delle liste stesse.
8. La norma di cui al presente articolo entra in vigore a partire dalla stagione 2004/2005.

PUBBLICATO IN MILANO IL 13 AGOSTO 2003

IL PRESIDENTE

Adriano Galliani

23/64